

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GALLICANO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO PER RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Il giorno dieci del mese di Gennaio dell'anno 2023 (10/01/2023), in Gallicano
(LU), presso la sede del Municipio sita in Via D.Bertini n.2

TRA

il Comune di Gallicano , con sede legale in Gallicano (LU) in via Domenico
Bertini n. 1, codice fiscale 81000160465 e Partita IVA n. 01043420460 ,
rappresentato dal Geom. Alessandro Bertoncini nato a Barga (LU) il
25/10/1973, nel suo attuale ruolo di Responsabile del Servizio del settore
urbanistica e manutenzione del Comune di Gallicano, nominato con decreto
sindacale n. 16 del 01/10/2020, in esecuzione della Determina del
responsabile del servizio n. 1678 del 28/12/2022 di approvazione dello
schema di contratto di servizio e del capitolato d'oneri, (nel seguito:
"COMUNE"),

E

la società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl (GEA Srl) con sede legale in
Castelnuovo di Garfagnana in via Pio La Torre 2/c codice fiscale, Partita IVA
e N. iscrizione al Registro delle imprese di Lucca 02381940465, REA LU
221096, rappresentata dal Dott. Giuseppe PATERNO' del TOSCANO, nel
suo ruolo di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, nato
a Catania il 16 febbraio 1968 (nel seguito: "GESTORE")

PREMESSO

• che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/11/2011 ha approvato l'intero procedimento di individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani definito dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa (Autorità ATO Toscana Costa Rifiuti);

• che l'Autorità ATO Toscana Costa Rifiuti, al fine di individuare un Gestore Unico per svolgere il servizio sull'intero Ambito ha approvato, con delibera della propria Assemblea n. 12 del 13/11/2020, la modalità di gestione del Servizio nella forma dell'in house providing, affidando il servizio in forma diretta alla società in house Retiambiente Spa, che ha assunto il ruolo di Gestore Unico di Ambito a partire dal 01/01/2021 e per i successivi 15 anni e che, in forza dell'affidamento sopra descritto, dal 1° gennaio 2021 la società Retiambiente Spa è pertanto titolata a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in via esclusiva nei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Toscana Costa Rifiuti;

• che in data 30 gennaio 2015 con atto del notaio Massimo Cariello in Pisa, Rep. n. 21860 raccolta n. 9061, il Comune, unitamente ad altri dodici Comuni della Garfagnana, ha ritenuto opportuno dotarsi di un idoneo veicolo societario per la gestione medio tempore del servizio in attesa che il Gestore Unico d'ambito sia pienamente operativo sul territorio della Garfagnana, costituito dalla società «Garfagnana Ecologia Ambiente Srl» (GEA Srl), società a capitale interamente pubblico il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, espressamente «la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, comprese le attività di lavaggio, spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento e loro eventuale riutilizzo ed ogni attività connessa all'igiene

urbana» al fine di garantire il proseguimento del servizio in seguito alla messa

in liquidazione della società Severa Spa, precedente affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

- che lo Statuto della società GEA Srl prevede che il COMUNE eserciti sulla società, congiuntamente o singolarmente, un controllo analogo al controllo che esso ha sui propri uffici e che tale controllo analogo sia conferito all'apposito Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC), il quale è costituito mediante Convenzione adottata dai Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il cui schema è stato adottato, da ultimo, dal Consiglio comunale con Delibera n. 44 del 22/12/2022;

- che con Determina del Direttore Generale dell'Autorità ATO n. 29/2020 è stato definito con limitazioni l'iniziale "perimetro" dell'affidamento al Gestore unico sospendendone l'efficacia per il territorio della Garfagnana al fine, tra gli altri, di consentire «il regolare adempimento delle obbligazioni verso la procedura concordataria della società Severa» assunte dalla società GEA Srl;

- che, pur in presenza del nuovo Gestore Unico nell'ATO Toscana Costa, a partire dal 1° gennaio 2021, il Comune ha quindi continuato ad affidare la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (il «Servizio») alla società GEA Srl in forza di uno specifico Contratto transitorio in deroga (il «Contratto») tra l'Autorità ATO Toscana Costa Rifiuti, i Comuni della Garfagnana, la società Retiambiente Spa e la società GEA Srl, approvato con Deliberazione di Consiglio n.1 del 25/01/2021 e sottoscritto dagli interessati;

- che il Contratto transitorio prevede, tra l'altro, che l'affidamento in

deroga del Servizio alla società GEA Srl debba comunque concludersi entro il 31/12/2025 rimanendo comunque possibile, nell'esclusivo interesse dei Comuni, concludere anticipatamente l'affidamento del Servizio con le modalità previste dallo stesso Contratto;

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2014 contenente gli indirizzi per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani secondo lo schema "in house providing" per il periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2017;

- la Determina n. 292 del 01/04/2015 del Responsabile del Servizio con la quale, ricorrendone tutti i presupposti, è stato conferito con affidamento diretto alla società GEA Srl il predetto Servizio per il periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2017, ferma restando la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 12 del Contratto stesso, e sono stati assunti i connessi impegni di spesa approvando inoltre lo schema del Contratto di servizio e il capitolato d'oneri, successivamente sottoscritti dagli interessati;

- la Determina n. 1111 del 27/12/2017 del Responsabile del Servizio con la quale, ricorrendone tutti i presupposti, veniva rinnovato con le medesime modalità alla società GEA Srl il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, approvando altresì lo schema di Contratto di servizio e il capitolato d'oneri, successivamente sottoscritti dagli interessati, fermo restando il contenuto della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 12 del Contratto stesso per cui esso verrà a cessare automaticamente «... a far data dalla piena operatività sul territorio comunale del Gestore Unico d'ambito che subentrerà all'attuale

gestore ...»;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2022, con la quale è stata prorogata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci sulla società GEA Srl;

- la Determina n. 1678 del 28/12/2022 del Responsabile del Servizio con la quale, ricorrendone tutti i presupposti ed in applicazione di quanto disciplinato dal Contratto transitorio in deroga sopra ricordato, è prorogato con le medesime modalità alla società GEA Srl il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 approvando altresì lo schema del presente Contratto di servizio e il capitolato d'oneri, fermo rimanendo il contenuto della clausola di salvaguardia già in precedenza richiamata;

PRESO ATTO

- che la società GEA Srl in data 18/05/2022 ha autorizzato il proprio organo amministrativo a contrarre un finanziamento nella forma del mutuo ipotecario per l'integrale estinzione, tra l'altro, del proprio debito nei confronti della procedura concordataria della società Severa Spa in liquidazione relativo al pagamento del saldo-prezzo per l'acquisto dell'azienda della stessa Severa Spa;

RITENUTO

- che i rapporti tra il GESTORE e il COMUNE titolare del Servizio relativamente all'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate devono essere regolamentati da un "Contratto di Servizio" e da un apposito "Capitolato d'oneri";

• che il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo raggiunto tra le parti secondo reciproca buona fede;

tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Recepimento della premessa.

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto di servizio.

Articolo 2 – Finalità del contratto.

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il GESTORE ed il COMUNE circa i servizi affidati di cui al seguente articolo 3, fissandone gli obblighi reciproci.

Articolo 3 – Oggetto del contratto.

1. Il COMUNE affida in esclusiva, per tutta la durata del presente contratto, al GESTORE, che accetta e si impegna a svolgere, la gestione e l'esercizio del servizio relativo alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio comunale e nelle aree su cui insistono opere e impianti del COMUNE medesimo e degli eventuali servizi aggiuntivi.

2. In particolare, il presente contratto ha per oggetto i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sia in forma differenziata che indifferenziata secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri (il cui schema è allegato al presente contratto come Allegato n. 1). In particolare, i servizi resi dal GESTORE saranno classificati come:

a. Servizi STANDARD, di cui all'art. 1, comma 1.2, lettere da d) a h) dell'allegato Capitolato tecnico;

b. Servizi AGGIUNTIVI, di cui all'art. 1, comma 1.3 dell'allegato Capitolato tecnico; detti servizi – tra i quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, la pulizia straordinaria di strade e di aree pubbliche destinate a mercati e/o adibite a pubbliche manifestazioni estive o invernali, la rimozione di rifiuti abbandonati non pericolosi, la messa a disposizione di cassonetti e/o contenitori scarrabili supplementari nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune, ecc. – saranno oggetto di apposita contabilizzazione interna, secondo quanto previsto dalla apposita “Tariffa dei servizi comunali dei rifiuti”, fino alla concorrenza di un importo pari all'uno per cento (1%) del corrispettivo annuale; al raggiungimento del limite indicato (uno per cento) essi saranno successivamente concordati con appositi separati atti tra il COMUNE e il GESTORE e saranno comunque oggetto di separata fatturazione;

Articolo 4 – Forme di gestione.

1. Il GESTORE ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli standard di qualità stabiliti nel Capitolato tecnico (Allegato n. 1).

2. In particolare, il GESTORE provvederà alla gestione delle attività in oggetto con proprie attrezzature, mezzi e personale e mediante eventuali affidamenti a soggetti terzi nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

3. Il GESTORE potrà altresì effettuare appalti per la manutenzione e/o l'adeguamento degli impianti nonché per l'acquisizione di forniture e servizi relativi al servizio nel rispetto del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 5 – Obiettivi.

1. Il GESTORE nell'espletamento del servizio si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzare e gestire la raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale nel rispetto degli standard stabiliti dall'attuale normativa o comunque in ottemperanza a nuove disposizioni di legge;

b) garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

c) massimizzare il riciclo di materia e il recupero e minimizzare lo smaltimento in discarica.

Articolo 6 – Modalità e principi di erogazione dei servizi.

1. Il GESTORE si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi previsti dalle norme vigenti.

2. Il GESTORE si impegna inoltre ad espletare il servizio secondo gli standard stabiliti nel Capitolato tecnico (Allegato n. 1).

3. Annualmente il GESTORE ed il COMUNE si impegnano a verificare ed aggiornare le determinazioni di tali standard.

4. Il GESTORE si impegna a concordare con il COMUNE la collocazione dei contenitori per rifiuti urbani e assimilati, su suolo pubblico.

5. Il COMUNE si rende disponibile ad agevolare il GESTORE nell'individuazione di eventuali idonee aree comunali necessarie per la realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta dei rifiuti (contenitori, stazioni di trasferimento dei rifiuti, isole e stazioni ecologiche, ecc.) prestando la massima collaborazione per il loro utilizzo.

Articolo 7 – Carattere del servizio.

1. Il servizio concernente l'oggetto del presente contratto è da

considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta quindi alla normativa vigente in materia e pertanto, per nessuna ragione, potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi nazionali o comunque non limitati al personale del GESTORE o altre cause di forza maggiore, ovvero eventi non prevedibili ed al di fuori del controllo del GESTORE (ad es. calamità naturali, ecc.).

2. Qualora il GESTORE dovesse trovarsi, per cause non dipendenti dalla propria volontà, nella necessità di ridurre e/o sospendere le prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà darne comunicazione al COMUNE e dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dal COMUNE nei confronti del GESTORE in quanto non costituisce inadempienza al Contratto il mancato espletamento del servizio per fatti riconducibili a cause di forza maggiore o esigenze tecniche non prevedibili.

Articolo 8 – Rapporti con l'utenza.

1. Le Parti concordano nell'assumere come riferimento per la qualità del servizio erogato i parametri contenuti nella Carta dei servizi redatta ai sensi della Delibera ARERA del 18/01/2022 n. 15/2002/R/rif che disciplina in dettaglio i principi fondamentali a tutela dell'utente, le modalità di fruizione del servizio e i criteri di misurazione della qualità dei servizi.

2. Il COMUNE, eventualmente con la collaborazione del GESTORE, si impegna ad attivare adeguati canali informativi che favoriscano il dialogo fra utenti e GESTORE su basi di correttezza, semplicità, rapidità ed efficacia.

Articolo 9 – Autoregolamentazione del diritto di sciopero.

1. Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi in favore della Società. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n. 146/1990, regolanti la materia.

2. Sarà cura del GESTORE comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

Articolo 10 – Obblighi del GESTORE

1. Il GESTORE si obbliga a mantenere funzionanti ed eventualmente a sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento del servizio e tecnologicamente adeguati al fine di garantire la qualità del servizio.

2. Il GESTORE nell'espletamento dei servizi si obbliga ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità vigenti o che entrassero in vigore durante la vita del contratto e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione.

3. Il GESTORE si impegna a collaborare col COMUNE nel supporto tecnico/amministrativo per l'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati a migliorare la qualità del servizio.

4. Il GESTORE si impegna a garantire l'erogazione dei servizi con continuità, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore. I casi di interruzione del servizio devono essere giustificati e regolamentati dalla normativa di settore; il GESTORE si impegna comunque, anche in tali casi, ad adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

5. Il GESTORE si impegna a dare informazioni ed a raccogliere

suggerimenti, critiche e/o proposte attraverso sondaggi, questionari ed altre tecniche di rilevazione.

6. Il GESTORE mantiene ferma l'attivazione e la funzionalità del numero verde al servizio del cittadino.

Articolo 11 – Durata.

1. Le Parti convengono che il presente contratto abbia durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025 secondo quanto previsti dal Contratto transitorio in deroga richiamato nelle precedenti Premesse e secondo quanto previsto al successivo art. 12.

2. In virtù di quanto sopra evidenziato le Parti precisano che il contratto potrà interrompersi anticipatamente qualora le disposizioni normative vigenti in materia prevedano una durata inferiore rispetto alla durata pattuita con il presente contratto. In tal caso verranno applicate le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Articolo 12 – Clausola di salvaguardia.

1. Le Parti convengono che il presente contratto si concluda automaticamente, secondo quanto previsto dal richiamato Contratto transitorio in deroga, a far data dalla piena operatività sul territorio comunale del Gestore Unico d'Ambito che subentrerà all'attuale gestore, senza che il GESTORE abbia nulla da pretendere dal COMUNE.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti al GESTORE sulla base delle effettive prestazioni giornaliere svolte in proporzione al canone mensile nonché delle eventuali competenze relative ai servizi aggiuntivi.

Articolo 13 – Aggiornamento del contratto e dei corrispettivi.

1. Entro il 5 novembre di ogni anno il GESTORE predispone, in collaborazione con l'OCAC, il Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) del Servizio di Igiene Urbana convocando, entro il 20 novembre di ogni anno, l'assemblea dei soci per la sua approvazione.

2. Tale Piano definisce, tra le altre, le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nell'anno successivo in conformità alle disposizioni deliberate dall'Autorità ARERA precisando le linee di sviluppo e gli standard del servizio nonché i relativi corrispettivi come previsto dal successivo art. 17.

3. Il COMUNE si impegna a comunicare al GESTORE, entro il 30 settembre di ogni anno affinché possano essere recepite nel Piano di cui al comma 1, tutte le modifiche al Servizio che si prevede si verificheranno nell'anno successivo.

4. Le modifiche sostanziali al Servizio di igiene urbana, anche temporanee, potranno tuttavia essere apportate anche in corso d'anno sulla base di segnalazioni scritte da parte del Comune. Tali modifiche saranno oggetto di valutazione congiunta tra il GESTORE e l'OCAC prima della loro approvazione ed implementazione.

Articolo 14 – Informazione e collaborazione.

1. Il COMUNE si impegna a cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte del GESTORE, in riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali secondo le disposizioni dell'Autorità ARERA contenute nella richiamata Delibera n. 15/2022.

2. In particolare, il COMUNE:

a) agevola il GESTORE nell'esecuzione di impianti ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio;

b) consente un agevole accesso alle proprie informazioni in merito alla popolazione e alle utenze servite, all'edilizia pubblica e privata, all'urbanistica, al territorio e all'ambiente;

c) favorisce la collaborazione dei propri uffici tecnici e amministrativi con quelli del GESTORE.

3. Il GESTORE, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità ARERA contenute nella richiamata Delibera n. 15/2022:

a) predispone, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, una Relazione semestrale sull'andamento del Servizio nel semestre solare precedente evidenziando, tra gli altri, i dati quali-quantitativi inerenti il servizio;

b) fornisce supporto al COMUNE gratuitamente negli adempimenti tecnico-amministrativi che la legge prevede in materia di rifiuti urbani e assimilati (ARRR, MUD, ecc.);

c) favorisce la collaborazione dei propri uffici tecnici e amministrativi con quelli del COMUNE.

4. Il GESTORE si impegna a fornire su richiesta al COMUNE tutte le informazioni relative agli utenti come previsto dalle leggi in materia.

5. Il GESTORE si impegna a rispondere al COMUNE sui reclami degli utenti ad esso pervenuti e riguardanti l'attività svolta dal GESTORE, entro un termine massimo di 10 giorni con possibilità di proroga a 20 giorni per i casi più complessi.

Articolo 15 – Controllo dei servizi.

1. Il COMUNE potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi nelle aree e nei luoghi in cui viene svolto il servizio in oggetto o qualsiasi attività connessa al fine di verificare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali.

2. Per motivi di sicurezza i funzionari comunali possono accedere agli impianti solamente se in possesso di idonea documentazione che attesti i compiti loro affidati e se accompagnati da personale del GESTORE. In occasione delle verifiche di cui sopra, il COMUNE può effettuare ogni operazione conoscitiva, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali, al fine di verificare che il servizio sia gestito dal GESTORE nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni previste dal presente contratto. Il GESTORE si impegna a prestare al COMUNE ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

Articolo 16 – Norme di comportamento, obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e obblighi di condotta

1. Il Servizio di cui al presente Contratto dovrà essere eseguito con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino.

2. Gli automezzi adibiti alla raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora dovessero occorrere trasferimenti da un automezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare.

3. Il personale, munito di tesserino identificativo, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, attenendosi a quanto previsto

dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici» di cui al DPR n. 62/2013.

4. Il GESTORE dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

5. Il GESTORE dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Federambiente per i lavoratori del settore “Nettezza urbana, igiene ambientale, servizi di pulizia” e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

6. Il GESTORE dichiara, altresì, di rispettare tutti gli obblighi riguardanti la materia della sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Le parti danno atto che si è già provveduto alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa mediante acquisizione e controllo dei documenti di cui all’allegato XVII del citato Decreto Legislativo.

Titolo II – ASPETTI ECONOMICI

Articolo 17 – Corrispettivo del servizio.

1. Il COMUNE corrisponderà al GESTORE per ogni annualità l’importo annuale ad esso spettante determinato sulla base del Metodo tariffario Regolato (MTR-2) e del Piano Economico Finanziario (PEF) redatti in conformità alle disposizioni emanate tempo per tempo dall’Autorità ARERA e successivamente validato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC); detto importo sarà comunque recepito dal POAG predisposto dal GESTORE in collaborazione con l’OCAC ed approvato dall’Assemblea dei soci della

società.

2. Sul corrispettivo dovuto dal COMUNE sarà applicata l'IVA secondo quanto previsto dalla legge.

3. Al fine di consentire al COMUNE la determinazione della Tariffa, il GESTORE si impegna a trasmettere al COMUNE il PEF secondo le tempistiche previste dall'Autorità ARERA.

4. Il corrispettivo, determinato su base annua, sarà pagato in rate mensili di uguale importo con scadenza a 60 giorni data fattura. In caso di ritardato pagamento, sugli importi dovuti saranno applicati gli interessi di mora calcolati secondo il tasso di anticipazione di tesoreria applicato ratione temporis dall'Istituto Tesoriere nei confronti del COMUNE.

5. I corrispettivi relativi ai servizi "aggiuntivi" di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) si intenderanno approvati decorsi 30 giorni dalla data di fatturazione e dovranno essere pagati entro 60 giorni da detta data.

Articolo 18 – Imposte e tasse.

1. Tutte le imposte, i tributi e le tasse previste dalle leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sono a carico del GESTORE come privato imprenditore e dovranno da questi essere pagati, per quanto dovuti, direttamente alle autorità competenti, sollevando il COMUNE da ogni pretesa che la pubblica amministrazione possa vantare nei confronti del GESTORE stesso.

2. Tutte le imposte, i tributi, le tasse e i bolli previsti dalle leggi dello Stato, della Regione o della Provincia sugli immobili e gli impianti afferenti i servizi affidati, su scritture private, fatture attive e passive ecc. saranno a carico del GESTORE, che pagherà, per quanto dovuto, direttamente secondo

le norme di legge in vigore. In particolare, le fatture che le parti emetteranno una verso l'altra saranno gravate da IVA secondo le aliquote previste dalle normative vigenti, essendo il rapporto configurabile come un normale rapporto cliente/fornitore.

3. Il GESTORE dovrà pagare, per quanto dovuto, tutte le imposte, le tasse e gli oneri comunali con le eccezioni di seguito indicate.

4. Il GESTORE sarà esente dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, denominata TOSAP o contributo equivalente, relativamente alle occupazioni realizzate in aree di proprietà comunale o demaniale con attrezzature relative al servizio affidato.

Titolo III – GARANZIE, SANZIONI, ARBITRATO

Articolo 19 – Danni verso terzi e responsabilità

1. Il GESTORE sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio e pertanto dovrà mantenere indenne il COMUNE da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto.

Articolo 20 – Sanzioni Pecuniarie.

1. Per ogni inadempienza del GESTORE nello svolgimento del servizio verranno applicate le sanzioni previste dal Capitolato d'oneri allegato al presente.

2. Il COMUNE dovrà informare preventivamente il GESTORE della propria intenzione di applicare la sanzione di cui al presente articolo, fornendo chiara ed esauriente motivazione, mediante lettera scritta inviata all'indirizzo PEC del Gestore.

3. Il GESTORE avrà il diritto di opporsi, fornendo tutte le giustificazioni che riterrà opportuno presentare.

4. Se le parti raggiungeranno un accordo sull'applicazione della sanzione e sulla sua entità, il COMUNE avrà diritto di richiedere il pagamento della penale al GESTORE o di archiviare la contestazione. Se le parti dissenteranno, la questione sarà deferita ad Arbitrato.

Articolo 21 – Sanzioni coercitive.

1. Nel caso di grave inadempienza del GESTORE (ove non ricorrano le circostanze eccezionali di cui al precedente art. 7 comma 1), qualora venga compromessa la qualità del servizio, con riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi vigenti, o qualora il servizio venga eseguito solo parzialmente, il COMUNE potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la sostituzione provvisoria del GESTORE, a carico e a rischio del medesimo.

2. Salvi i casi di straordinaria urgenza, ogni misura deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere consentendo al GESTORE il diritto al contraddittorio.

Articolo 22 – Sanzione risolutoria.

1. Nel caso in cui il GESTORE sia responsabile di gravi e/o reiterate omissioni nella gestione del servizio e nell'adempimento dei suoi obblighi o rifiuti di eseguire ogni ragionevole ordine comunicato per iscritto dal COMUNE volto a ristabilire la regolarità del servizio oppure sia responsabile di gravi infrazioni alle disposizioni del contratto, il COMUNE potrà intimare per iscritto al GESTORE di porre rimedio all'omissione, alla negligenza, o all'infrazione lamentata.

2. Solo qualora il GESTORE non si adegui alla intimazione entro il tempo indicato il COMUNE avrà la facoltà di risolvere il presente contratto.

Articolo 23 – Controversie.

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, le parti si impegnano a tentare la conciliazione presso la Camera di Commercio di Lucca, secondo la procedura stabilita del Regolamento di conciliazione da questa adottato.

2. Nel caso in cui la conciliazione non abbia risultato positivo, la controversia dovrà essere deferita al giudizio di tre arbitri ai sensi degli artt. 806 e seguenti cod. proc. civ., nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, dai primi due entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi, ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Lucca, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, decorsi venti giorni dall'invito stesso.

3. La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

4. Le spese di giudizio sono anticipate dalla parte che avanza domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

Titolo IV – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E NORME FINALI

Articolo 24 – Risoluzione del contratto.

1. Le parti potranno invocare la risoluzione del presente Contratto nei seguenti casi:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal GESTORE, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del COMUNE;

b) gravi violazioni di disposizioni normative e di legge da parte del GESTORE nella condotta del servizio;

c) sospensione del servizio non dipendente da forza maggiore per più di un (1) giorno, a seguito di diffida formale da parte del COMUNE;

d) in caso di totale cessione del presente contratto a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione del COMUNE;

e) cessazione del GESTORE o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge;

f) il COMUNE ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 5.5 del Capitolato tecnico, senza che il GESTORE possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere;

g) il GESTORE, con la sottoscrizione del presente contratto, prende atto degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del quale dichiara di aver preso conoscenza; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 25 – Recesso dal contratto da parte del COMUNE.

1. Il COMUNE può recedere dal presente contratto, revocando l'affidamento del servizio prima della scadenza prevista, qualora ciò si renda necessario, per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio.

2. Il COMUNE dovrà in ogni caso comunicare al GESTORE l'intenzione di avvalersi della presente clausola con un congruo preavviso non inferiore a sei mesi.

3. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nel Contratto transitorio in deroga richiamato nelle Premesse.

Articolo 26 – Adempimenti alla cessazione del contratto.

1. Il GESTORE, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione dello stesso, avrà il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

2. Al termine dell'affidamento del servizio il GESTORE dovrà collaborare con il COMUNE per il trasferimento della gestione e garantirà l'esecuzione del servizio anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2) il COMUNE continuerà fino a tale momento a riconoscere il corrispettivo stabilito, oltre alla copertura di eventuali maggiori oneri che il GESTORE dovesse sostenere per inadempienze del COMUNE stesso.

4. Al termine dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto o in seguito all'estinzione del soggetto GESTORE i beni materiali mobili e immobili, nonché i beni immateriali di proprietà del GESTORE e afferenti al servizio oggetto del presente contratto, potranno essere acquisiti da parte del COMUNE o ceduti a titolo oneroso a diverso soggetto indicato per la prosecuzione dei servizi stessi.

Articolo 27 – Spese contrattuali.

1. Tutte le spese del presente contratto e quelle da esso dipendenti sono a carico del GESTORE.

Articolo 28 – Allegati.

1. Il Capitolato tecnico costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Nel corso della gestione tale documento potrà essere di comune

accordo aggiornati e modificati, senza che ciò comporti necessità di modifica

del presente atto.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

per il COMUNE DI GALLICANO

(Geom. Alessandro Bertoncini)



*Documento sottoscritto
con firma digitale*

per il GESTORE soc. G.E. A srl

(Dott. Giuseppe Paternò)



*Documento sottoscritto
con firma digitale*